

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

col **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(RUGGIERO)

e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(FRACANZANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1989

Ratifica ed esecuzione del Protocollo allegato all'Accordo che crea un'associazione tra la CEE e la Turchia, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, firmato a Bruxelles il 20 aprile 1988

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge concerne l'adeguamento della normativa riguardante gli atti internazionali stipulati tra la Comunità economica europea e i Paesi terzi, in rapporto all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, avvenuta nel 1981. Tale adeguamento era stato bloccato sino allo scorso aprile per il noto contenzioso greco-turco e l'opposizione di Atene in merito.

Presupposti del Protocollo oggetto del presente disegno di legge sono l'Accordo fra la CEE e la Repubblica turca, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara, nonché il Protocollo aggiuntivo firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles ed il Protocollo supplementare firmato il 30 giugno 1973 ad Ankara.

L'articolo 1 del Protocollo concerne l'inclusione della Repubblica ellenica tra le parti contraenti dell'Accordo.

L'articolo 2 concerne la redazione del testo in lingua greca con la specificazione che esso fa fede alle stesse condizioni dei testi originali.

L'articolo 3 concerne l'inserimento dei termini «della Repubblica ellenica» nel testo dell'Accordo.

L'articolo 4 concerne l'integrazione del Protocollo nell'Accordo.

L'articolo 5 concerne le procedure di ratifica e di entrata in vigore del Protocollo.

L'articolo 6 concerne la redazione del testo del Protocollo.

Per quanto sopra esposto, non si rende necessario accludere la relazione tecnica di cui all'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto l'attuazione del Protocollo di cui al presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri, o minori entrate, per il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo allegato all'Accordo che crea un'associazione tra la CEE e la Turchia, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, firmato a Bruxelles il 20 aprile 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLLO
ALLEGATO ALL'ACCORDO CHE CREA UN'ASSOCIAZIONE TRA
LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA TURCHIA,
A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA
REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA'

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD.

i cui Stati sono parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

il cui Stato è parte aderente alla Comunità economica europea, e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

da un lato, e

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TURCA,

dall'altro,

VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, in data 1° gennaio 1981,

VISTO l'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963, nonché il protocollo aggiuntivo firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 ed il protocollo supplementare firmato ad Ankara il 30 giugno 1973,

CONSIDERANDO che è opportuno apportare modifiche all'accordo predetto a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea,

HANNO DECISO di determinare di comune accordo gli adeguamenti di detto accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

Philippe de SCHOUTHEETE de Tervarent,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario :

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA :

Jakob Esper Larsen,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario :

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

Werner Ungerer,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario :

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA

Constantinos LYBEROPOULOS,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA :

Carlos WESTENDORP Y CABEZA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

François SCHEER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA :

John H.F. CAMPBELL,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

Pietro CALAMIA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO :

Joseph WEYLAND,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI :

P.C. NIEMAN,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE :

Leonardo MATHIAS,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD :

David H.A. HANNAY KCMG,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE :

Werner UNGERER,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

Rappresentante Permanente della Repubblica federale di Germania,

Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti ;

Jean DURIEUX,

Consigliere fuori classe presso la Direzione generale delle

Relazioni esterne della Commissione ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TURCA :

Özdem SANBERK,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

Delegato Permanente presso la Comunità economica europea,

Capo della Missione della Repubblica di Turchia ;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

ARTICOLO 1

La Repubblica ellenica diventa parte contraente dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e delle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963, nonché dell'atto finale firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e dell'atto finale firmato ad Ankara il 30 giugno 1973.

ARTICOLO 2

I testi in lingua greca dell'accordo di cui all'articolo 1, compresi gli allegati e protocolli che ne formano parte integrante, nonché le dichiarazioni accluse agli atti finali, fanno fede alla stregua dei testi originali. Il Consiglio di associazione approva la versione greca.

ARTICOLO 3

All'articolo 29, paragrafo 1 dell'accordo di cui all'articolo 1, prima dei termini "della Repubblica francese" sono inseriti i termini "della Repubblica ellenica".

ARTICOLO 4

Il presente protocollo forma parte integrante dell'accordo di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 5

1. Il presente protocollo verrà ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle rispettive procedure costituzionali e verrà validamente approvato per la Comunità da una decisione del Consiglio delle Comunità europee, presa in conformità delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea e notificata alle altre parti contraenti.

Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica dell'approvazione verranno scambiati a Bruxelles.

2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui verranno scambiati gli strumenti di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 6

Il presente protocollo è redatto in duplice copia, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e turca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

DICHIARAZIONE
RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO A BERLINO

Il protocollo si applica anche al Land di Berlino, salvo che il governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore del protocollo, una dichiarazione contraria.

DICHIARAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEI CITTADINI TEDESCHI

Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.